COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA .....

Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata .....
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere .....
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente .....
Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento .....

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI .....

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda .....
Articolo 4 – Importi dovuti .....
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione .....
Articolo 6 – Diniego della definizione .....
Articolo 7 – Sospensione del processo .....
Articolo 8 – Entrata in vigore .....

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate tributarie di cui al successivo articolo 2 non riscosse a seguito di:
   - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
   - Conciliazioni giudiziali ex. Artt. 48 e 48 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n. 546;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
Imposta municipale propria (IMU)
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, derivanti dai seguenti titoli di riscossione:
   - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune,e notificati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 divenuti esecutivi per decorrenza dei termini di pagamento e /o mancata impugnazione e pertanto avviati a procedura coattiva;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune e notificate dal 01/01/2020 al 31/12/2023;
   - Conciliazioni giudiziali ex. Artt. 48 e 48 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992. n. 546 che, divenute titoli esecutivi a seguito dell'intervenuta interruzione nei versamenti sono stati avviati a riscossione coattiva entro il 31/12/2025;

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 mediante il versamento:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

Pertanto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune entro il termine di 90 gg. dalla data di efficacia della delibera di approvazione del Regolamento la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione utilizzando la specifica modulistica predisposta dall'Ente e resa disponibile sul sito istituzionale. Nella dichiarazione il debitore, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal successivo art. 5, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il Comune entro il termine di 30 gg dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, comunica ai debitori l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

a) Tramite posta elettronica certificata alla seguente pec: comune.pescia@legalmail.it;
b) Consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo;
c) Mediante il servizio postale con raccomandata A/R.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
   a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
   b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi, ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
   c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine 31/08/2026
2. E' ammesso il pagamento rateale in base a quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate comunali. Nel caso l'ammontare da rateizzare sia superiore ad €. 20.000,00 è richiesta presentazione di idonea garanzia fidejussoria. La stessa dovrà essere presentata entro il termine del primo versamento pena la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
3. I termini e le modalità di versamento saranno comunicate direttamente da parte del Comune. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata , i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
4. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto;
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento in unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata o della prima rata unitamente alla presentazione di garanzia fideiussora nei casi di cui al co. 2 del precedente articolo determina:
   - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;
   - la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a fronte di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune,,le somme contenute nei titoli di riscossione di cui all'art. 2 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi del medesimo art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento nonché la garanzia fidejussoria nei casi di importi superiori ad €. 20.000,00. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e di cui all'articolo 10 delle preleggi.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 31 marzo 2026 riguardanti le seguenti entrate tributarie:

   Imposta municipale propria (IMU)

   Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

   Tassa sui rifiuti (TARSU-TARES- TARI)

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti alla data del 31 marzo 2026, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio;
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore,
3. La definizione agevolata non è ammessa:

   a) per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

   b) per le controversie per le quali alla data di presentazione dell'istanza di definizione il processo tributario si sia concluso con una pronuncia definitiva

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata delle controversie di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il termine di 90 gg.dalla data di efficacia della delibera di approvazione del Regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
   a) tramite posta elettronica certificata alla seguente pec: comune.pescia@legalmail.it
   b) consegnata a mani presso l'ufficio protocollo.
   c) mediante il servizio postale
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto e deve indicare precisamente la controversia alla quale si chiede di applicare la definizione agevolata e gli importi dei carichi definibili;

Articolo 4 – Importi dovuti

1. La definizione delle controversie di cui all'articolo 2 avviene mediante il pagamento di tutti gli importi di cui agli atti impugnati con la sola esclusione delle sanzioni e degli interessi
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

a) il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 31 marzo 2026;

b) il 40% del valore della controversia negli altri casi;

c) in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono comunicati dal Comune entro 30 gg. dalla data di ricezione dell'istanza.Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione e versamento importi dovuti

1. La definizione agevolata delle controversie di cui all'art. 2 si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4 entro il 31/08/2026;
2. E' ammesso il pagamento rateale in base a quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate comunali. Nel caso l'ammontare da rateizzare sia superiore ad €20.000,00 è richiesta

presentazione di idonea garanzia fidejussoria.I termini e le modalità di versamento saranno comunicati direttamente da parte del Comune. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 1(uno) punto percentuale. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e di cui all'articolo 10 delle preleggi.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.